

Dispositivo

- 1) La tolleranza, nel senso dell'art. 9, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, costituisce una nozione del diritto dell'Unione, e non si può ritenere che il titolare di un marchio anteriore abbia tollerato l'uso in buona fede consolidato e di lunga durata, di cui era al corrente da lungo tempo, da parte di un terzo, di un marchio posteriore identico al suo, qualora non disponesse di alcuna possibilità di opporsi a tale uso.
- 2) La registrazione del marchio anteriore nello Stato membro interessato non costituisce una condizione necessaria per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza sancito dall'art. 9, n. 1, della direttiva 89/104. Le condizioni necessarie per far decorrere tale termine, che devono essere verificate dal giudice nazionale, sono, in primo luogo, la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato; in secondo luogo, la circostanza che il deposito di tale marchio sia stato effettuato in buona fede; in terzo luogo, l'uso del marchio posteriore da parte del suo titolare nello Stato membro in cui è stato registrato e, in quarto luogo, la circostanza che il titolare del marchio anteriore sia al corrente che il marchio posteriore è stato registrato e viene usato dopo la sua registrazione.
- 3) L'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l'annullamento di un marchio posteriore identico che designa prodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di tali due marchi d'impresa quando, in circostanze come quelle della causa principale, tale uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio d'impresa, consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi.

(¹) GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 settembre 2011
 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-90/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva «habitat» — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche — Artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2 — Fissazione di priorità per le zone speciali di conservazione e istituzione di un sistema di protezione adeguata di queste ultime — Insussistenza della garanzia di una tutela giuridica adeguata delle zone speciali di conservazione ubicate nell'arcipelago delle Canarie)

(2011/C 331/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Finlandia (rappresentante: M. Pere, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Siti d'importanza comunitaria — Misure di conservazione — Regione biogeografica macaronesica

Dispositivo

- 1) Il Regno di Spagna,
 - omettendo di stabilire, ai sensi dell'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, priorità per le zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti d'importanza comunitaria della regione biogeografica macaronesica situati in territorio spagnolo e identificati con la decisione della Commissione 28 dicembre 2001, 2002/11/CE, che stabilisce l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, ai sensi della direttiva 92/43, e
 - non avendo adottato, né applicato, ai sensi dell'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva 92/43, misure appropriate di conservazione, né un regime di protezione che eviti il degrado degli habitat e le perturbazioni significative delle specie assicurando la tutela giuridica delle zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti menzionati nella decisione 2002/11, situati in territorio spagnolo,

non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza delle summenzionate disposizioni della detta direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 113 del 1^o.5.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 settembre 2011
 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)/ Bundesrepublik Deutschland

(Cause riunite C-244/10 e C-245/10) (¹)

(Direttiva 89/552/CEE — Attività di trasmissione televisiva — Facoltà per uno Stato membro di vietare sul suo territorio l'attività di un'emittente televisiva stabilita in un altro Stato membro — Motivo fondato su un pregiudizio alla comprensione fra i popoli)

(2011/C 331/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione degli artt. 2 bis e 22 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60) — Divieto di un'attività per pregiudizio al principio della comprensione fra i popoli, opposto dalle autorità di uno Stato membro ad un'emittente televisiva stabilita in un altro Stato membro — Esclusione del potere dello Stato membro di ricezione di ostacolare sul suo territorio le trasmissioni televisive in provenienza da altri Stati membri per ragioni rientranti nei settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE — Ammissibilità del pregiudizio al principio della comprensione fra i popoli come motivo di divieto rientrante nei settori coordinati dalla direttiva stessa

Dispositivo

L'art. 22 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, deve essere interpretato nel senso che fatti come quelli di cui trattasi nelle cause principali, rientranti in una regola di diritto nazionale che vieta di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, devono considerarsi riconducibili alla nozione di «incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità». Tale articolo non osta a che uno Stato membro prenda, in applicazione di una normativa generale quale la legge sulle associazioni (Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts) 5 agosto 1964, come modificata dall'art. 6 della legge 21 dicembre 2007, misure nei confronti di un ente di radiodiffusione televisiva stabilito in un altro Stato membro, per il motivo che le attività e gli obiettivi del medesimo ente violano il divieto di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, purché le suddette misure non impediscano, il che deve essere verificato dal giudice nazionale, la ritrasmissione propriamente detta sul territorio dello Stato membro di ricezione delle trasmissioni televisive realizzate dal suddetto ente a partire dall'altro Stato membro.

(¹) GU C 234 del 28.8.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Repubblica di Lituania) — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas/Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

(Causa C-295/10) (¹)

(Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull'ambiente — Piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale — Art. 3, n. 3 — Documenti di pianificazione del territorio a livello locale riguardanti un unico oggetto di attività economica — Valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE esclusa dal diritto nazionale — Potere discrezionale degli Stati membri — Art. 3, n. 5 — Relazione con la direttiva 85/337/CEE — Art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE)

(2011/C 331/07)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrenti: Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas

Convenuti: Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

con l'intervento di: Sofita UAB, Oltas UAB, Šiaulių apskrities viršininko administracija, Rimvydas Gasparavičius, Rimantas Pašakinskas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interpretazione degli artt. 3 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30), nonché della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Necessità eventuale di effettuare una valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE — Normativa nazionale che prevede che non occorre procedere ad una valutazione strategica dell'impatto ambientale di documenti di pianificazione territoriale a livello locale se questi ultimi riguardano un unico oggetto di attività economica